

**Regolamento per la disciplina ed utilizzo
degli impianti di videosorveglianza del
Comune di Monsummano Terme**

approvato con delibera C.C. n. 52 del 07/09/2021

SOMMARIO DEL REGOLAMENTO

Indice generale

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
PARTE II- SOGGETTI.....	11
PARTE III – MISURE DI SICUREZZA.....	16
PARTE IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	20
PARTE V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	27
PARTE VI- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	29
PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	29

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, emesso in forma dell'articolo 7 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Monsummano Terme, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, in osservanza delle disposizioni contenuti nei codici di deontologia promulgati dal Garante della privacy (in particolare del "decalogo" del 8 aprile 2010) ed ai fini della protezione dei dati personali delle persone fisiche con, riguardo al loro trattamento, ne protegge i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali in base al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"* così come modificato ed integrato dal D.lgs. 10/08/2018, n. 101 rubricato "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e dal D.Lgs 18/05/2018, n. 51 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio".
2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area video sorvegliata e siano, inoltre, adottate idonee misure di sicurezza.
3. In particolare il presente regolamento:
 - a. stabilisce l'effettivo livello di impatto del sistema integrato di videosorveglianza comunale sulla base delle effettive risorse strumentali, tecnologiche e amministrative disponibili;
 - b. individua le tipologie di trattamento eseguite ai sensi del D.lgs 51/2018 citato;

- c. disciplina le modalità di partecipazione dei privati al sistema di video sorveglianza (in seguito VDS) individuando gli eventuali vantaggi economici previsti dall'articolo 7 comma 1/Bis del D.L. 14/2017 convertito in Legge 48/2017;
 - d. individua le modalità, le convenzioni da attuarsi e traccia i rapporti fra il titolare del trattamento (Comune di Monsummano Terme) e gli eventuali contitolari (Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura), predisponendo ed attuando i livelli e le modalità di partecipazione di questi ultimi alla consultazione dei dati trattati mediante VDS;
 - e. determina, in modo speciale rispetto al regolamento generale per l'accesso agli atti, le modalità e tipologie di richieste che possono essere inoltrate da parte di privati o altre amministrazioni garantendone la fruibilità dei dati raccolti a tutti gli Enti Istituzionali cui la Legge assicura e regola l'accesso, al fine della massima collaborazione e prevenzione in ambito di illeciti ambientali, amministrativi in genere, e per ragioni di Polizia Giudiziaria o di Sicurezza anche in ambito ultra comunale;
 - f. individua le tipologie di impianti di videosorveglianza (fissi, mobili, di lettura targhe e di altri sistemi di acquisizione immagini quali body cam, dash cam, sistemi di VDS ricollocabili, droni e Velivoli a Pilotaggio Remoto – APR -, smartphone, e altri strumenti di cattura resi disponibili dalla tecnologia disponibile sul mercato) di proprietà del Comune di Monsummano Terme o da esso gestiti;
 - g. definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza anche in ragione del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
 - h. disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - i. definisce e recepisce le indicazioni fornite in sede di Commissione per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica anche in ragione della eventuale sottoscrizione dei Patti per la Sicurezza Urbana siglati con il locale Ufficio Territoriale del Governo;
4. Anche ai fini dell'opportuna d'informazione agli interessati, gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Monsummano Terme (ad eccezione dei sistemi ricollocabili, indossabili, veicolari o comunque mobili per i quali è comunque garantita l'informativa minima) sono individuati nell'**allegato A**) del presente regolamento, che ne forma parte integrante.
5. Tali impianti:
- a. riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b. consentono unicamente riprese video;

- c. sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nell'**allegato A)** del presente regolamento, che può essere implementato o modificato in ragione di nuove acquisizioni strumentali o necessità tecniche, senza obbligo di aggiornamento del presente regolamento laddove l'installazione, la modifica, l'acquisizione o l'integrazione sottendano a scopi di sicurezza urbana o per la ricerca di soggetti o mezzi ai fini di Polizia Giudiziaria o per le motivazioni comunque previste all'interno del presente regolamento, al fine di non sminuirne il potere deterrente e preventivo o repressivo.
 - d. sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate nell'**allegato C)** del presente regolamento;
 - e. sono gestiti dal designato del trattamento su espressa nomina e delega del titolare del trattamento.
6. Sono attivabili impianti di foto sorveglianza e videosorveglianza riposizionabili, in aree del territorio comunale individuate dal Comandante del Corpo di Polizia Locale di Monsummano Terme oppure installate o disposte su veicoli di servizio o indossate dal personale e utilizzabili per le finalità indicate presente regolamento;
7. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Monsummano Terme è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali e intra comunali alla rete viaria cittadina (o altrimenti individuati), ai fini della sicurezza urbana, della gestione e sicurezza stradale, per fini statistici e di programmazione ed individuati nell'**allegato B)** del presente regolamento. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
8. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo dell'8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

Art. 2 - Ambito di applicazione: progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by design e privacy by default)

- 1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
- 2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:
 - a. effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione Europea;

- b. effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
 - c. effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse a norma delle disposizioni del D.lgs 51/2018.
3. A tal fine tutti i sistemi ricompresi all'interno del presente regolamento rispondo a criteri di sicurezza volti a limitare e comunque impedire, nel rispetto delle norme tecniche vigenti, delle capacità amministrative e organizzative concretamente attuabili all'interno del Comune di Monsummano Terme, che i dati trattati possano essere oggetto di trattamenti o diffusione illecita, sia dolosa che colposa. A tale fine nell'**allegato D** al presente regolamento sono stabilite le norme tecniche e le procedure riservate al personale addetto al fine di addivenire ad un concreto ed idoneo livello di sicurezza.

Art. 3 - Definizioni

1. Le definizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel D.lgs 196/2003 e nelle direttive emanate in materia da parte dell'Autorità Garante, si intendo qui integralmente richiamate.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono altresì:
 - a. per "**impianto di videosorveglianza**", qualunque impianto di ripresa, fissa e/o mobile, portatile e/o ricollocabile (ad eccezione di quelli destinati alla rilevazione e prova delle violazioni in ambito amministrativo in seno al Nuovo Codice della Strada) composto da una o più telecamere o altro apparato atto, in via principale, alla registrazione video, in grado di riprendere e registrare immagini ed, eventualmente e dove consentito, suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 4 del presente regolamento;
 - b. per "**informativa ristretta**", l'informazione minima cui sottende il cartello di cui al punto 114 delle linee guida EDPB 3/2009 sul trattamento dei dati personali attraverso VDS;
 - c. per "**informativa completa**", l'informazione contenente in modo esaustivo tutti i dati ricompresi nel trattamento dei dati personali da rendersi verso una pluralità indefinita di soggetti (per fini di deterrenza urbana, informazione e trasparenza amministrativa) data in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione o mediante sistemi di comunicazione di massa (sito web, pagine Social ufficiali, etc.) da rendersi palese mediante l'apposizione in prossimità dei sistemi VDS di apposita segnaletica, eventualmente dotata di riferimenti digitali quali codici a barre, codici QR, codici QR evoluti, etc.. La segnaletica in esame è quella individuata dall'Autorità Garante con provvedimento del 08/04/2010.

- d. per "**sicurezza urbana**" il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.
- e. Per "**messaggio di ingaggio**": il messaggio eventualmente fornito mediante apparati di emissione sonora corredati da illuminatori ottici e sonori ausiliari, con il quale un soggetto è avvertito dell'ingresso all'interno di una particolare area soggetta a speciali restrizioni e vigilanza;
- f. per "**designato al trattamento**", la figura apicale del settore competente. Per i fini del presente regolamento: il Comandante/Dirigente della Polizia Municipale.
- g. Per "**designato secondario al trattamento**", il designato nominato dal titolare del trattamento che condivide con il designato al trattamento le finalità e le procedure di trattamento accordandosi internamente con quest'ultimo al fine di stabilire le rispettive prerogative e incombenze nonché amministrare unitariamente la gestione dei dati personali, pur mantenendo ciascuno le proprie attribuzioni.
- h. Per "**contitolare del trattamento**": la figura che condivide congiuntamente la responsabilità del trattamento dei dati con il titolare del trattamento che può essere perseguita nel caso di sistemi di videosorveglianza inter o sovra comunali ovvero interforze. A tal fine sono stipulati dettagliati accordi fra la parte comunale, titolare del trattamento per finalità di sicurezza urbana e la parte titolare del decentramento burocratico statale (Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura) per le finalità di pubblica sicurezza.
- i. Per "**responsabile esterno del trattamento dei dati**", il rappresentate delle società partecipate o società private che intervengano a qualsiasi titolo nel corso del trattamento e che per tale motivo devono garantire il corretto e sicuro esercizio delle proprie funzioni a tutela della riservatezza dei dati personali.
- j. Per "**designato principale della gestione tecnica degli impianti VDS**" la società eterna espressamente individuata fra quelle con conclamate capacità di gestione nella materia del presente regolamento, con il ruolo principale di mantenere in esercizio, manutentare, sostituire o compiere ogni ulteriore utile operazione volta all'implementazione del sistema VDS

Art. 4 - Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Monsummano Terme dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, dalla legge regionale n. 11/2020 , dallo Statuto e dai regolamenti comunali, nonché dalla legge n. 48 del 13 aprile 2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", dal D.lgs 101/2018 e dal D.lgs 51/2018 e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Monsummano Terme. In particolare, l'uso di impianti VDS è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate ed agli accordi eventualmente raggiunti con il locale Ufficio Territoriale del Governo (Patti per la sicurezza urbana) o con altre Amministrazioni.
2. L'utilizzo degli impianti VDS è finalizzato a:
 - a. prevenire e reprimere atti, attività illecite ed episodi di criminalità urbana commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 convertito in Legge 48/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 oltre che di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del D.Lgs 267/2000;
 - b. prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nei Regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali;
 - c. vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - d. controllare aree specifiche del territorio comunale;
 - e. monitorare i flussi di traffico;
 - f. aumentare e supportare la sicurezza degli operatori di polizia impiegati sul territorio.
 - g. Garantire la creazione di una rete sovra comunale di sistemi interconnessi, con lo scopo di aumentare la presenza sul territorio ed il migliore efficientamento e impiego degli apparati, mediante una ridondanza tecnologica messa a disposizione ed utilizzabile biunivocamente dagli Enti preposti alla Sicurezza Urbana Partecipata.
3. Il sistema VDS in uso presso il Comune di Monsummano Terme è di tipo "integrato", consentendo l'utilizzo condiviso con le altre forze di polizia che (mediante apposita convenzione prevista nello scheda nell'**allegato E** al presente regolamento) ne facciano espressa richiesta tramite il locale Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Pistoia, così da rendere il sistema strumento di prevenzione, razionalizzazione e sinergia dell'azione di polizia su tutto il territorio interessato;

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. A tal fine, per meri scopi di trasparenza e correttezza amministrativa, il presente regolamento è comunicato alle principali OO.SS. locali ed all'Ispettorato del Lavoro localmente competente, nonché all'Ufficio Territoriale del Governo per opportuna conoscenza.
5. Gli impianti VDS non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della strada. Possono essere utilizzati per la ricostruzione di dinamiche di eventi complessi, altrimenti difficilmente deducibili (sinistri stradali, incidenti generici e specifici, etc.) e per tutti gli altri scopi leciti previsti nelle normative citate oltre che dal presente regolamento.

Art. 5 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Monsummano Terme e collegati alle centrali di controllo ubicate presso la sede del Corpo di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.
3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, dal Regolamento UE e dal presente regolamento.
4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti VDS è effettuato dal Comune di Monsummano Terme esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento e delle Leggi regolanti la materia.
5. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.
7. Speciali modalità di applicazione dei suddetti principi possono essere rintracciate nei rispettivi allegati tecnici al presente regolamento;
8. A presidio di particolari obiettivi sensibili proposti dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o da Enti Statali all'uopo autorizzati potranno attivarsi sistemi di telecamere che entrano in funzione solo in caso di intrusione nell'area pertinenziale interessata. Tali sistemi evoluti, rilevando in automatico comportamenti o eventi anomali provvedono o alla segnalazione e registrazione dell'evento, e/o, se ne ricorrono i presupposti, all'azionamento di un sistema di illuminatori ottici o allarmi acustici comprensivi di "messaggio di ingaggio". L'utilizzo di tali sistemi è consentito in conformità all'esito della verifica preliminare da parte del Garante in relazione alla necessità, proporzionalità, finalità e correttezza degli stessi.
9. I dati personali sono:
 - a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (principi di «liceità, correttezza e trasparenza»);
 - b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
 - c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (cosiddetta «minimizzazione dei dati»);
 - d. esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (principio di «esattezza»);
 - e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
 - f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (principi di «integrità e riservatezza»).
 - g. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto di quanto sopra. A tal fine nomina uno speciale designato al trattamento (principio di «responsabilizzazione»).

Articolo 6 Liceità del trattamento

1. Ai fini del presente regolamento il trattamento è lecito solo se, e nella misura in cui, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
 - b. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
 - c. il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
 - d. il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

PARTE II- SOGGETTI

Art. 7 – Titolare del trattamento

1. Il Comune di Monsummano Terme è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti VDS di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Monsummano Terme è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 1. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 2. effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 3. nomina i designati al trattamento attribuendogli formalmente specifici compiti e funzioni individuandoli fra quei soggetti che, per ruolo, esperienza e competenze, si rivelino figure di alto profilo in grado di fornire garanzia rispetto alla normativa in materia di privacy e sicurezza del trattamento;
 4. detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 5. vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
3. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. A tal fine e come atto principale, nomina il designato al trattamento ed eventualmente il o i designati secondari al trattamento definendo ruoli, mansioni, perimetri operativi e legali di entrambe le figure.

Art. 8 – Designati al trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente ad idoneo designato al trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, anche avvalendosi, in aggiunta, di speciali figure professionali esterne all'Ente, quali il responsabile esterno del trattamento dei dati.
2. Il designato al trattamento non ricorre ad altro designato senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso in cui il designato al trattamento possa nominare, modificare o revocare, in forza di espressa previsione del titolare, un designato secondario al trattamento, ne informa comunque il titolare dandone così l'opportunità di opporsi a tali nomine, modifiche o revoche.
3. I trattamenti da parte di un designato al trattamento sono disciplinati da apposita delega scritta che lo vincoli al titolare del trattamento. In tale nomina sono tracciati almeno:
 - a. i limiti della materia disciplinata;
 - b. la durata del trattamento;
 - c. la natura e la finalità del trattamento;
 - d. il tipo di dati personali e le categorie di interessati;
 - e. Gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
4. La delega deve poi prevedere, in particolare, che il designato al trattamento:
 - a. tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
 - b. garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - c. adotti tutte le misure richieste in tema di sicurezza del trattamento ossia tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - i. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - ii. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

- iii. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - iv. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - d. rispetti le condizioni dettate dal presente articolo per ricorrere ad un designato secondario al trattamento;
 - e. tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al presente regolamento;
 - f. assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi del Regolamento UE, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
 - g. su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che la Legge preveda la conservazione dei dati;
 - h. metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
- 5. Il designato al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a. adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati previsti dal presente regolamento;
 - b. cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
 - c. custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono eventualmente custoditi i supporti contenenti le registrazioni;
 - d. nomina gli addetti alla VDS mediante espressa determina e successiva lettera d'incarico, stabilendo i limiti operativi, le modalità di comportamento, i presupposti minimi di sicurezza da rispettare ed il comportamento da tenere in ambito di trattamento dei dati cui ha accesso.

Art. 9 – Responsabile esterno del trattamento dei dati

1. Qualora il trattamento dei dati sia eseguito da soggetto esterno all'Amministrazione del Comune di Monsummano Terme, il titolare del trattamento affida la responsabilità del trattamento stesso ad uno o più responsabili esterni del trattamento dei dati. Fra questi, società partecipate o società private che intervengano a qualsiasi titolo nel corso del trattamento e che per tale motivo devono garantire il corretto e sicuro esercizio delle proprie funzioni a tutela della riservatezza dei dati personali, sono espressamente nominate dal titolare del trattamento.
2. Tali figure, ove eventualmente individuati e nominati, sono soggette alla disciplina di settore ed alle norme individuate e statuite nel presente regolamento.
3. Per tali fini il titolare, con delega scritta, nomina il responsabile o i responsabili esterni del trattamento dati prevedendo espressamente nell'atto di delega:
 - a. le specifiche del trattamento da eseguire;
 - b. la durata dell'incarico;
 - c. la tipologia di dati;
 - d. le categorie di interessati coinvolti;
 - e. che i dati siano trattati su esclusiva istruzione documentata;
 - f. l'obbligo di mantenere l'impegno alla riservatezza delle persone autorizzate al trattamento;
 - g. che siano adottate le necessarie misure di sicurezza;
 - h. che ricorra a previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento qualora intenda nominare altri responsabili;
 - i. che assista il titolare nel dar seguito alle istanze di esercizio dei diritti degli interessati e nell'esecuzione delle misure di sicurezza e nella gestione delle eventuali fughe di dati (c.d. data breach);
 - j. che proceda su richiesta del titolare all'eliminazione dei dati al termine delle esigenze di trattamento;
 - k. che metta a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi vigenti e alle attività di controllo sul trattamento mediante apposita relazione.

4. La gestione tecnica dell'impianto e la manutenzione sono affidati a società eterna espressamente individuata fra quelle con conclamate capacità di gestione nella materia del presente regolamento, di seguito identificata come "designato principale della gestione tecnica degli impianti VDS".

5. Il legale rappresentante di tale società o altro soggetto interno all'Ente individuato dal Sindaco è designato quale designato secondario al trattamento dei dati degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata specificando i compiti affidati al designato. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.

6. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:

1. cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
2. assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
3. Rilascia il certificato di messa in funzione per i nuovi impianti e ne garantisce le rispondenze ai criteri di Legge.

ART. 10 – Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.)

1. Il titolare del trattamento designa il responsabile della protezione dei dati (data protection officer) che per la struttura organizzativa e dimensionale del Comune di Monsummano Terme, a norma dell'articolo 37 comma 3 del Regolamento UE, è identificata, previa delega scritta, in soggetto in possesso delle qualità di cui al successivo comma 2 del presente articolo.
2. Il D.P.O. è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti demandategli dalla Legge in materia, ossia:
 1. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 2. sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 3. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
 4. cooperare con l'autorità di controllo;
 5. fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo. I suoi dati e contatti sono, inoltre, riportati nei registri previsti dal presente regolamento.
4. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto,

lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, ritenuti idonei per l'assolvimento dei propri compiti.

Art. 11 – autorizzati al trattamento dei dati personali

1. Il designato al trattamento può nominare soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti VDS di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
2. Tali autorizzati sono nominati esclusivamente tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale fra coloro che, oltre ad essere insigniti di qualifica di Agente o Ufficiale rispettivamente di PS e di PG, abbiano dimostrato e siano in possesso di idonee conoscenze informatiche e sulla materia del presente regolamento, oltre e limitatamente ai fini di cui al presente regolamento, i soggetti individuati dal responsabile esterno del trattamento dei dati fra coloro che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, per la manutenzione e la messa in funzione degli impianti stessi.
3. Tali autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal designato principale.

PARTE III – MISURE DI SICUREZZA

Art. 12 - Sicurezza dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di VDS di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e un trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 13 – Registri delle attività di trattamento

1. Il titolare del trattamento e, ove applicabile e tecnicamente possibile, ogni suo designato al trattamento redigono e mantengono aggiornati i registri di cui al presente articolo, individuati almeno:
 - a. nel registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità;
 - b. nel registro di accesso agli impianti di VDS;
 - c. nel registro di manutenzione degli impianti di VDS;
 - d. registro di impiego degli apparati mobili o indossabili di cui all'articolo 23 del presente regolamento.

2. Il registro delle attività di trattamento è redatto in modo cartaceo o informatico e contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a. il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del designato primario al trattamento (contitolare), del designato secondario, laddove previsto, e del responsabile della protezione dei dati (DPO);
 - b. le finalità del trattamento;
 - c. una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali trattati;
 - d. le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
 - e. ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
 - f. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative stabilite nel presente regolamento.
3. Tale registro è formato per la prima volta all'attivazione dell'impianto ed è aggiornato a cura del designato principale al trattamento dei dati ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Copia del registro di prima attivazione e, successivamente, delle modifiche intervenute, è trasmessa senza ritardo al titolare del trattamento.
4. Ogni designato al trattamento e, ove applicabile, gli addetti alla VDS, redigono e mantengono aggiornato il registro di accesso alle attività di VDS, in cui sono annotate tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte su disposizione del designato principale al trattamento.
5. Tale registro, in forma cartacea è ubicato all'ingresso della sala ove ha sede la centrale di controllo del sistema VDS e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. il nome e i dati di contatto del designato principale o di quelli secondari al trattamento;
 - b. il nome e i dati di contatto del responsabile esterno del trattamento dei dati;
 - c. il nome e i dati di contatto dell'addetto alla VDS: tali dati sono integrati con l'orario di ingresso, l'orario di accesso (login) al sistema di VDS, dal motivo per il quale si accede, dall'elenco delle operazioni compiute durante la sua presenza, dei nominativi dei soggetti autorizzati eventualmente presenti oltre all'addetto, dell'orario uscita dal sistema VDS (logout), dell'orario di uscita dalla centrale di VDS, dalla conferma della chiusura della porta di accesso, dalla firma dell'addetto alla VDS;
 - d. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative stabilite nel presente regolamento.
6. Su richiesta, il titolare del trattamento o gli altri soggetti che hanno formato il registro, lo mettono a disposizione dell'autorità di controllo.

Art. 14 - Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

1. In caso di violazione dei dati personali ottenuti mediante videosorveglianza, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo (Garante della Privacy) senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.
2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
3. La notifica di cui al comma 1 deve almeno:
 - a. descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - b. comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - c. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - d. descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.

Art. 15 – Sicurezza della centrale di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, presso il centro raccolta dati e la centrale di controllo ubicati rispettivamente nel plesso del Comune di Monsummano Terme e nei locali del Corpo di Polizia Municipale di Monsummano Terme, nonché presso le altre sedi collegate previste dal presente regolamento, per la parte di loro

- spettanza. La centrale di controllo si compone di uno o più monitor di visione, del software e altro hardware (esclusi terminali di stampa o esportazione) necessari al suo corretto funzionamento. In tal senso il complesso hardware e software potranno essere dislocati, anche in ragione della disponibilità di locali ritenuti idonei, in uffici frequentati da personale di polizia Municipale, designato o addetto al trattamento. In tale circostanza i monitor dovranno permanere spenti in presenza eventuale di ricevimento di pubblico. Ad ogni spegnimento del monitor il sistema dovrà essere settato per richiedere le credenziali di accesso al soggetto titolato all'accesso.
2. La centrale di VDS è situata all'interno dei locali del Corpo di Polizia Municipale, in luogo non specificamente aperto al pubblico, munito di porta le cui chiavi sono in possesso esclusivo dei seguenti soggetti:
 - a. Comandante del Corpo, in qualità di contitolare del trattamento dei dati;
 - b. Designato principale demandato alle operazioni di VDS;
 - c. Addetti alla VDS appartenenti al Corpo di Polizia Municipale;
 - d. Data Protection Officer, in ragione di espressa delega del designato contitolare;
 - e. Addetti al servizio di pulizia ed igienizzazione dei locali, in orari prestabiliti e preventivamente concordati con il Comandante del Corpo.
 3. Per tutti i soggetti non elencati è vietato l'accesso. Tale divieto è reso noto mediante apposita segnaletica di avviso posta sulla porta di accesso e nelle immediate vicinanze della centrale di VDS.
 4. All'interno della centrale VDS è vietata qualsiasi forma di registrazione, ripresa, cattura o estrapolazione di dati, suoni, video, fotogrammi, sistemi, ubicazione dei locali e degli apparati in essa contenuti. Apparati portatili o indossabili muniti di camera o altro dispositivo di cattura, non possono essere introdotti all'interno dei locali di VDS. Fanno eccezione i terminali di servizio in dotazione agli autorizzati all'ingresso. Le eventuali porte IR o USB devono essere disabilitate.
 5. Fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Tali dati sono annotati sui registri di cui al presente regolamento.
 6. Gli autorizzati al trattamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 16 - Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Corpo di Polizia Municipale di Monsummano Terme, e delle altre forze di Polizia, qualora ne abbiano fatto richiesta.
2. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali binomiali di accesso valide (user id e password) strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza su espressa delega del designato principale al trattamento, previa approvazione di espressa convenzione con l'Ente o l'Organismo richiedente il cui schema di convenzione è previsto nell'**allegato E** al presente regolamento.

Art. 17 – Altre misure di sicurezza

1. In considerazione della complessità del sistema VDS in opera presso il Comune di Monsummano Terme si rende necessaria l'individuazione di una serie di misure principali volte a disciplinare i materiali adempimenti prescritti dal presente regolamento. A tal fine, come misure minime di sicurezza si rimanda al disciplinare tecnico previsto nell'**allegato D** al presente regolamento.

PARTE IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 18 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c. esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d. trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
 - e. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non

siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede del Corpo di Polizia Locale o altro centro elaborazione dati individuato appositamente, dove sono registrati su appositi server. Il segnale è successivamente tecnicamente reso disponibile alle centrali operative delle altre forze di polizia che ne abbiano fatto espressa richiesta. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato a spese del richiedente. Per gli accessi in web client, le procedure di richiesta sono identiche salvo che per gli aspetti legati all'hardware in dotazione che dovrà essere opportunamente aggiornato e reso sicuro a cura e spese del richiedente. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 19 - Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore al tempo strettamente necessario avuto riguardo delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica o sovrascritti.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
3. In tali casi dovrà essere informato il Comandante del Corpo di Polizia Locale o, in caso di sua assenza o irreperibilità, ad una delle figure responsabili designate dal presente regolamento, che darà esplicita autorizzazione al soggetto ad operare per tale fine.
4. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal presente regolamento e dal Regolamento UE, la conservazione dei dati personali è stabilita per un periodo massimo di giorni sette dal momento della registrazione.

Art. 20 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio (ove possibile) da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento e per motivi di sicurezza ed ordine pubblico o, laddove ritenuto strettamente necessario, ai fini di documentazione o esercitazione del personale all'impiego dei sistemi.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di convenzione tra le parti.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 21 - Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:
 - a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
 - b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
 - c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
 - d) le categorie di dati personali in questione;
 - e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
2. Oltre alle informazioni di cui al comma 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:
 - a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - b) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - c) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai commi 1 e 2:
 - a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
 - b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
 - c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al comma 2.
5. I comma da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
 - a) l'interessato dispone già delle informazioni;
 - b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, comma 1 del Regolamento UE, o nella misura in cui l'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
 - c) oppure, qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

Art. 22 – Informativa all'utenza

1. Al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelli di cui al successivo articolo, si applicano comunque le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa di tipo ridotto ed essenziale agli interessati, il tutto ai fini di una corretta informazione in base ai principi di liceità, trasparenza, prevenzione ed efficienza dell'azione amministrativa e di sicurezza sociale in ambito urbano.
2. A tal fine sarà impiegato il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità Garante riportato al punto 114 delle linee guida EDPB 3/2009 sul trattamento dei dati personali attraverso videosorveglianza da collocarsi nelle vicinanze degli impianti di VDS sul territorio.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Monsummano Terme, quindi, rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:
 - a. cartelli di cui all'informazione minima prevista dal relativo provvedimento del Garante, del Regolamento UE e del presente regolamento, installati presso ogni postazione e relativo perimetro di osservazione dei dispositivi di videosorveglianza installati e di proprietà del Comune di Monsummano Terme, provvedendo a

modificarne i contenuti laddove necessario in base all'evoluzione del panorama legislativo in materia di tutela dei dati sensibili.

- b. Altri sistemi di immediata comprensibilità forniti, eventualmente di pittogrammi ad hoc, e traduzione almeno in lingua inglese, comunque riportanti codici generatori informatici (QR code, codici a barre QR evoluti) che rimandino a specifiche pagine del sito web istituzionale ove reperire l'informativa completa.
4. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.
5. L'informativa completa è fornita direttamente sul apposita pagina web del sito istituzionale del Comune di Monsummano Terme, il cui indirizzo web è sempre riportato su ciascuna segnalazione o modello riguardante la materia di questo regolamento.
6. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Monsummano Terme rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 ed al Regolamento UE, provvedendo a modificarne i contenuti laddove necessario in base all'evoluzione del panorama legislativo in materia di tutela dei dati sensibili.

Art. 23 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Per specifiche finalità gli operatori ed i veicoli del corpo di Polizia Locale di Monsummano Terme sono dotati di sistemi di microtelecamere (c.d. Bodycam e dash cam) per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati o di altre situazioni ritenute meritevoli di registrazione video e, se necessario, audio ai fini della successiva documentazione e tutela dell'operato della Polizia Locale. Il trattamento dei dati personali effettuato tramite questo sistema di ripresa rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
2. Le videocamere e le eventuali schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente sono contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo dell'Agente/Ufficiale che firmerà la presa in carico e la restituzione. L'eventuale scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Allo stesso modo, in caso di memoria interna, questa dovrà essere priva di precedenti registrazioni. Il contenuto delle memorie interne o amovibili è criptato, rendendone impossibile la decifrazione agli

- estranei. E' cura dell'operatore accertarsi e segnalare al responsabile consegnatario eventuali presenze di dati preregistrati. Le modifiche alle impostazioni di base ed operative, nonché lo scarico dati dalle memorie è criptato con pin alfa numerico in possesso del Comandante del Corpo o di suoi delegati.
3. Il sistema di registrazione è ordinariamente, mantenuto nella posizione di stand by operativo. Tale condizione permette una rapida attivazione in caso di necessità garantendo al contempo una continua sovrascrittura dei dati non necessari in osservanza ai disposti legislativi.
 4. Il sistema dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, oltre che in caso di trattamenti sanitari obbligatori, accertamenti sanitari obbligatori, interventi in cui si presti soccorso a soggetti in arresto cardiaco mediante il defibrillatore automatico esterno (DAE), ed ogni qualvolta il comportamento dell'utenza renda necessaria una preventiva tutela dell'operatore che si trovi ad agire da solo e privo di supporto di altro personale o, anche con supporto, comunque si ravvisi la presenza di più soggetti da monitorare.
 5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, durante i servizi di impiego disposti in sede di ordine pubblico, spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Locale che comanda direttamente il contingente operativo, impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un verbale di consegna, affideranno l'apparato al responsabile designato, il quale provvederà alla sua consegna presso il Comando di appartenenza.
 6. L'eventuale impiego e, comunque, la dotazione di tali strumenti sono resi noti nell'informativa generale di cui al presente regolamento e, laddove possibile, mediante appositi avvisi ubicati sui mezzi o sulle uniformi degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale. In assenza o nell'impossibilità di individuare appositi avvisi da utilizzarsi sulle uniformi, l'avviso dell'impiego operativo attivo dei sistemi contemplati nel presente articolo, sono forniti all'interessato o agli interessati mediante comunicazione verbale che sia registrata dal sistema stesso. Sui veicoli è riportato mediante idoneo sistema di avviso, la presenza del sistema di ripresa video.
 7. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi del presente regolamento e del Regolamento UE, ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

8. Altri metodologie di impiego, sempre nel rispetto del presente regolamento, laddove dettate dall'innovazione degli apparati tecnologici o all'introduzione di nuovi sistemi che la tecnologia rende disponibili sul mercato, possono essere attuate mediante apposite disposizioni operative impartite ai singoli operatori senza necessaria modifica del presente articolo.

Art. 24 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

Art. 25 - Diritti dell'interessato

1. L'interessato a norma del Regolamento UE e delle disposizioni in materia da parte del Garante della Privacy e del presente regolamento, in relazione al trattamento dei dati personali dello stesso, che dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni:
 - i. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; non possono essere reiterate istanze da parte dello stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - ii. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - iii. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi

- effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata.
 6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

PARTE V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 26 - sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti della Legge 18.04.2017, n. 48 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni in essa stabilita, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate o da apposite convenzioni stipulate con gli organismi statali deputati.
2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:
 - a. gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzando le medesime infrastrutture tecnologiche;
 - b. collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
 - c. collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.

- d. Altri sistemi di videosorveglianza, pubblici o privati, dietro convenzione o accordo.
 - e. Compartecipazione del sistema VDS a macro sistemi inter comunali per i fini dettati dal presente regolamento.
3. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuata dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:
- a. l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
 - b. la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
4. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali. Con specifico riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana, non deve essere sottoposto a verifica preliminare del Garante il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di videosorveglianza qualora:
- a. l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
 - b. un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione ed in riferimento a ciascun contitolare del trattamento dei dati.

Art. 27 convenzioni con privati per l'impiego degli apparati di videosorveglianza

1. Obiettivo del Comune di Monsummano Terme è quello di fornire la possibilità di partecipazione attiva da parte della cittadinanza alla salvaguardia e vigilanza del territorio comunale, mediante la cessione degli impianti di videosorveglianza privata che soddisfino le caratteristiche e le prerogative del presente regolamento. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni con i proprietari degli impianti privati di videosorveglianza i cui apparati siano in grado di soddisfare le esigenze di prevenzione e tutela appena esposte.
2. Il Comune, per tramite dei suoi tecnici, valuta l'opportunità di accettare la richiesta di convenzione sulla base dell'analisi benefici/costi da sostenere in ragione dell'aumentata sicurezza dovuta dall'acquisizione dell'impianto; Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta pervenuta, questa si intende respinta. Lo schema di convenzione riportato nell'**allegato F** al presente regolamento stabilisce le modalità di gestione del servizio.
3. L'attivazione e la gestione delle singole convenzioni è demandato al Sig. Comandante del Corpo di Polizia Municipale della Città di Monsummano Terme.
4. Tutti i sistemi di videosorveglianza privata devono essere segnalati così come previsto dalla normativa vigente. In mancanza di segnalazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7-bis del D.lgs 267/2000.
5. Per quanto non espressamente previsto in convenzione sarà fatto riferimento al presente regolamento ed alla normativa di settore.

PARTE VI- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 28- Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Regolamento UE ed ai successivi provvedimenti in materia emanati sia in ambito comunitario che nazionale.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Aggiornamento elenco impianti

1. L'aggiornamento dell'elenco degli impianti di cui agli allegati A) e B) è demandato al responsabile del trattamento dei dati come individuato

nell'art. 8, sulla base di provvedimenti di Giunta comunale che ne avallano la scelta.


2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente al responsabile del trattamento dati l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Art. 30 - Obblighi di preventivo esame

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza ed il presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia finalizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area video sorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità, e siano adottate idonee misure di sicurezza, così come anche eventualmente e successivamente integrate e modificate.

Art. 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Regolamento UE, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al d.lgs 101/2018, al D.lgs 51/2018, alle direttive impartite dall'Autorità Garante Comunitaria e Nazionale nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia
2. Il presente regolamento entrerà in vigore come per Legge. Tutti gli atti in contrasto con il presente articolato, sono abrogati.



Sistema Videosorveglianza

EMESSO DA: UTE


Cod. MX60121.MOTV

Rev.: 1

Data 21/01/2016

Elaborato Tecnico

Relazione Tecnica



Spett.le
Comune di
Monsummano Terme

Microrex S.p.A. – DOCUMENTO NON CONSULTABILE DA TERZI – Tutti i diritti riservati (all rights reserved)

Tutti i diritti sono riservati. Si vieta la copia, l'estrazione, il collegamento ed ogni altro uso, in qualsiasi forma, non espressamente autorizzato di ogni informazione contenuta nelle pagine del presente documento. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Questo documento non è un prodotto editoriale e pertanto non è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, della L. n. 62 del 7.03.2001

Categoria	File	Pagina	Allegati	Versione	Note
TVCC	2016gen21_Relazione Tecnica	1/10		definitivo	

Sistema Videosorveglianza

EMESSO DA: UTE

Cod. MX60121.MOTV

Rev.: 1

Data 21/01/2016

Con la presente relazione indichiamo le specifiche di massima per l'installazione di un sistema di videosorveglianza collegato wireless alla centrale operativa presso il comando di Polizia Municipale (Palazzo Comunale).

PRINCIPI FONDAMENTALI


Il sistema di videocontrollo che proponiamo è costituito da telecamere di rete ad alte prestazioni Panasonic (sia brandeggiabili sia fisse), collegate con apparati wireless alla centrale operativa dedicata al controllo e registrazione. Anche gli apparati di centrale sono Panasonic e offrono le migliori prestazioni attualmente sul mercato. La centrale operativa si completa con un monitor led 42" Panasonic.

L'intero sistema è consultabile da remoto tramite qualsiasi strumento collegato/collegabile a Internet e pertanto saranno anche consentiti accessi (qualora autorizzati) ad altri enti (es.: carabinieri, etc).

Il sistema è consultabile tramite l'APP Security Viewer, dedicata alla visualizzazione delle telecamere installate tramite l'utilizzo di Smart Phone e Tablet iOS e Android

1. ARCHITETTURA DI SISTEMA

Qui sotto riportiamo l'architettura di sistema che forniamo anche in formato A3 per una miglior consultazione.



Microrex S.p.A. – DOCUMENTO NON CONSULTABILE DA TERZI – Tutti i diritti riservati (all rights reserved)

Tutti i diritti sono riservati. Si vieta la copia, l'estrazione, il collegamento ed ogni altro uso, in qualsiasi forma, non espressamente autorizzato di ogni informazione contenuta nelle pagine del presente documento. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Questo documento non è un prodotto editoriale e pertanto non è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, della L. n. 62 del 7.03.2001

Categoria	File	Pagina	Allegati	Versione	Note
TVCC	2016gen21_Relazione Tecnica	2/10		definitivo	

Sistema Videosorveglianza

EMESSO DA: UTE


Cod. MX60121.MOTV

Rev.: 1

Data 21/01/2016

1.1. LOCATION

1.1.1. TELECAMERA 1: Fronte Palazzo Comunale




Viene installata **una telecamera Dome** sull'angolo dell'edificio (salvo vincolo belle arti).
Il collegamento alla centrale operativa avviene **via cavo**.

1.1.2. TELECAMERA 2: Retro Palazzo Comunale



Deve essere installato un **nuovo palo** in prossimità di quello esistente della pubblica illuminazione (o in sostituzione di esso); il palo esistente è inutilizzabile sia per dimensione sia per stato di conservazione. Sul nuovo palo viene installata **una telecamera Dome**. Il collegamento alla centrale operativa avviene **via cavo**; per effettuare tale collegamento è necessario procedere con uno **scavo** di circa 5 metri per attraversare il parcheggio.

1.1.3. TELECAMERA 3: Interno Palazzo Comunale, primo piano, corridoio fronte ufficio Sindaco, lato ascensore.




Sopra l'imbotte, sul lato che guarda l'ascensore, viene installata **una telecamera fissa**, collegata **via cavo** alla centrale operativa.

1.1.4. TELECAMERA 4: Interno Palazzo Comunale, primo piano, corridoio fronte ufficio Sindaco, lato corridoio.

Sopra l'imbotte – vedi foto par. precedente – sul lato che guarda il corridoio, viene installata **una telecamera fissa**, collegata **via cavo** alla centrale operativa.

1.1.5. TELECAMERA 5: Piazza Giusti – Osteria del Pellegrino



Viene installata **una telecamera Dome** sull'angolo dell'edificio (salvo vincolo belle arti).
Il collegamento alla centrale operativa avviene **via wireless**; a tale scopo, sul tetto dell'edificio, viene installata **una antenna client** per il collegamento al bridge a Monsummano Alto (vedi par. successivi).
Deve anche essere installato un **armadietto con quadro elettrico**; l'alimentazione viene reperita dall'interno dell'edificio (di proprietà del comune).

Microrex S.p.A. – DOCUMENTO NON CONSULTABILE DA TERZI – Tutti i diritti riservati (all rights reserved)

Tutti i diritti sono riservati. Si vieta la copia, l'estrazione, il collegamento ed ogni altro uso, in qualsiasi forma, non espressamente autorizzato di ogni informazione contenuta nelle pagine del presente documento. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Questo documento non è un prodotto editoriale e pertanto non è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, della L. n. 62 del 7.03.2001

Categoria	File	Pagina	Allegati	Versione	Note
TVCC	2016gen21_Relazione Tecnica	3/10		definitivo	

Sistema Videosorveglianza


EMESSO DA: UTE

Cod. MX60121.MOTV

Rev.: 1

Data 21/01/2016

1.1.6. TELECAMERA 6: Parco Orzali




Deve essere installato **un palo** sul quale sarà montata **una telecamera Dome**, oltre all'**antenna client** in connessione al bridge di Monsummano Alto (vedi par. successivi).

Viene anche installato **un armadietto con quadro elettrico**.

Non è stata rilevata la presenza di energia elettrica (se non con crepuscolare per alimentare l'illuminazione pubblica, dalla quale, pertanto, non può essere derivata). E' **necessaria la creazione di un'utenza da parte di Enel (a cura dell'amministrazione).**

1.1.7. TELECAMERA 7: Parco Aldo Moro



Deve essere installato **un palo** sul quale sarà montata **una telecamera Dome**, oltre all'**antenna client** in connessione al bridge di Monsummano Alto (vedi par. successivi).

Viene anche installato **un armadietto con quadro elettrico**.

Non è stata rilevata la presenza di energia elettrica (se non con crepuscolare per alimentare l'illuminazione pubblica, dalla quale, pertanto, non può essere derivata). E' **necessaria la creazione di un'utenza da parte di Enel (a cura dell'amministrazione).**

1.1.8. TELECAMERA 8: Parco Aldo Moro

Sul medesimo palo indicato al par. precedente, viene installata anche **una telecamera fissa**, utile al controllo continuativo di una postazione oggetto di illeciti.

La telecamera usufruisce dei servizi messi a disposizione per la telecamera 7.

1.1.9. TELECAMERA 9: Parcheggio Montevettolini



Viene possibilmente utilizzato un palo della pubblica illuminazione per l'installazione di **una telecamera fissa**, oltre all'**antenna client** in connessione al bridge di Monsummano Alto (vedi par. successivi). Viene anche installato **un armadietto con quadro elettrico**.

Non è stata rilevata la presenza di energia elettrica (se non con crepuscolare per alimentare l'illuminazione pubblica, dalla quale, pertanto, non può essere derivata). E' **necessaria la creazione di un'utenza da parte di Enel (a cura dell'amministrazione).**

1.1.10. PUNTO DI RILANCIO: Monsummano Alto



Quale punto di rilancio per il posizionamento di un bridge wireless è stato considerato il traliccio esistente a Monsummano Alto che ospita gli apparati di trasmissione voce della Polizia Municipale (oltre ad altri servizi).

Durante il sopralluogo con il Com.te Nannini e il vice Magrini, è stato rilevato che il traliccio è caduto e, nelle condizioni attuali, è ovviamente inusfruibile.

L'installazione del bridge può essere effettuata dopo il ripristino a cura dell'amministrazione; in alternativa, può essere valutata altro posizionamento, salvo disponibilità da parte degli enti proprietari e fattibilità dal punto di vista morfologico, ambientale e culturale.

In questa postazione viene installato **un apparato di ricezione e ritrasmissione wireless**, incluso di **un armadietto con quadro elettrico**.

Microrex S.p.A. – DOCUMENTO NON CONSULTABILE DA TERZI – Tutti i diritti riservati (all rights reserved)

Tutti i diritti sono riservati. Si vieta la copia, l'estrazione, il collegamento ed ogni altro uso, in qualsiasi forma, non espressamente autorizzato di ogni informazione contenuta nelle pagine del presente documento. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Questo documento non è un prodotto editoriale e pertanto non è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, della L. n. 62 del 7.03.2001

Categoria	File	Pagina	Allegati	Versione	Note
TVCC	2016gen21_Relazione Tecnica	4/10		definitivo	

Sistema Videosorveglianza

EMESSO DA: UTE

Cod. MX60121.MOTV

Rev.: 1

Data 21/01/2016

L'energia elettrica viene derivata dall'alimentazione degli apparati esistenti della Polizia Municipale.

- 1.1.11. CENTRALE OPERATIVA: Polizia Municipale presso Palazzo Comunale
Viene installata la seg. attrezzatura:
- 1.1.12. **Un apparato di ricezione** da Monsummano Alto (da posizionare sul tetto tramite apposito palo di sostegno)
- 1.1.13. **Un videoregistratore digitale**
- 1.1.14. **Un personal computer**
- 1.1.15. **Uno switch**
- 1.1.16. **Un monitor led a 42"**

1.2. TIPO DI ATTREZZATURE

Qui sotto indichiamo il tipo di prodotto utilizzato per ogni postazione. Per le specifiche generali, riferirsi alle brochure tecniche allegate alla presente.

1.2.1. TELECAMERA DOME

(Per postazioni identificate con TLC1, TLC2, TLC5, TLC6, TLC7)

Telecamera dome di rete PTZ Full HD Super Dynamic resistente agli agenti atmosferici Panasonic WV-SW598




Telecamera Full HD / 1.920 x 1.080 H.264 resistente agli agenti atmosferici con zoom ottico 30x e tecnologia Super Dynamic
 Meccanismo altamente affidabile e fluido di Pan/Tilt
 Zoom ottico 30x, Zoom ottico supplementare 90x
 Localizzazione automatica avanzata
 Alta risoluzione (Immagini Full HD 1080p fino a 30fps)
 Alta sensibilità con funzione Giorno/Notte (IR)
 Rilevamento dei volti con tecnologia Super Dynamic
 Riduzione di fumo e nebbia
 VIQS (qualità dell'immagine variabile sull'area specificata) 2 aree

Varie modalità di trasmissione
 32 aree di mascheratura delle zone di privacy
 Registrazione periferica su scheda di memoria SDXC
 Monitoraggio su smartphone, Tablet PC
 Funzioni di rilevamento di movimento, rilevamento sonoro e rilevamento di allarmi
 Rivestimento antipioggia
 Deumidificatore
 Impermeabile e resistente alla polvere
 Ampia gamma di temperature ambiente di funzionamento
 Meccanismo antivandalò

1.2.2. TELECAMERA FISSA

(Per postazioni identificate con TLC3, TLC4)

Telecamera di rete Full HD Super Dynamic Panasonic WV-SP509




Telecamera di rete Full HD / 1.920 x 1.080 H.264 con tecnologia Super Dynamic, incluso ottica varifocale .2.-6 mm
 Alta risoluzione (Immagini Full HD 1080p fino a 30fps)
 Riproduzione colori ad alta sensibilità
 Rilevamento dei volti con tecnologia Super Dynamic
 LDC (Compensazione distorsione obiettivo)
 Riduzione di fumo e nebbia

VIQS (qualità dell'immagine variabile sull'area specificata) 2 aree
 Funzionalità di ritaglio
 Varie modalità di trasmissione
 Registrazione periferica su scheda di memoria SDXC
 Monitoraggio su smartphone, Tablet PC

Microrex S.p.A. – DOCUMENTO NON CONSULTABILE DA TERZI – Tutti i diritti riservati (all rights reserved)

Tutti i diritti sono riservati. Si vieta la copia, l'estrazione, il collegamento ed ogni altro uso, in qualsiasi forma, non espressamente autorizzato di ogni informazione contenuta nelle pagine del presente documento. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Questo documento non è un prodotto editoriale e pertanto non è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, della L. n. 62 del 7.03.2001

Categoria	File	Pagina	Allegati	Versione	Note
TVCC	2016gen21_Relazione Tecnica	5/10		definitivo	

Sistema Videosorveglianza

EMESSO DA: UTE

Cod. MX60121.MOTV

Rev.: 1

Data 21/01/2016

Rilevamento del volto e riconoscimento facciale avanzati

1.2.3. TELECAMERA FISSA

(Per postazioni identificate con TLC8, TLC9)

Telecamera di rete HD Super Dynamic resistente agli agenti atmosferici Panasonic WV-SW316L


Telecamera di rete HD / 1.280 x 960 H.264 con tecnologia Super Dynamic e IR LED
 Sensore MOS da 1,3 Megapixel a scansione progressiva
 Gamma dinamica ampia e ABS (Adaptive Black Stretch)
 Gamma dinamica ampia per i volti
 Tecnologia VQS (qualità dell'immagine variabile sull'area specificata)
 Alta sensibilità: 0,3 lx (Colore), 0 lx (B/N) con F1.3
 Doppio stream H.264 (High profile) e uscita JPEG

L'ABF (Auto Back Focus) assicura una facile installazione e una messa a fuoco stabile in entrambe le modalità colore e bianco e nero.


Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

Classificazione IP66 per resistenza ad acqua e polvere

IR LED in dotazione

1.2.4. VIDEORECORDER

(Per postazione Centrale Operativa)

Registratore su disco di rete Panasonic WJ-NV300



Registratore su disco di rete a 32 canali con decodificatore video integrato

Multiformato H.264 e JPEG

(Modello PAL) Si possono collegare e registrare fino a 9 telecamere di rete come impostazione predefinita.

Si possono collegare e registrare fino a 32 *1 telecamere di rete.

(Modello NTSC) Si possono collegare e registrare fino a 16 telecamere di rete come impostazione predefinita. Si possono collegare e registrare fino a 32 *1 telecamere di rete.

Configurazione veloce grazie al rilevamento automatico delle telecamere e semplice procedura guidata di configurazione senza l'utilizzo del PC

I "Giorni di registrazione raffrontati" vengono calcolati automaticamente in base a frame rate, qualità dell'immagine e capacità dell'HDD.

Utilizzo semplice con il mouse grazie alla nuova interfaccia GUI senza l'utilizzo del PC

Ricerca rapida e intuitiva con calendario e timeline

Si possono visualizzare simultaneamente le immagini in diretta da un massimo di 32*1 telecamere.

Supporta l'uscita Full HD (HDMI) che può visualizzare immagini registrate ed immagini in diretta in alta definizione

Varie fonti di allarme che includono 9x ingressi del terminale, 32x allarmi delle telecamere, protocollo di allarme Panasonic. Azioni flessibili in seguito ad un allarme che includono registrazione dell'allarme, notifica via e-mail, messaggio di allarme, posizionamento della telecamera, uscita del terminale, uscita del protocollo di allarme Panasonic, segnale acustico e indicatore.

Controllo della telecamera: Pan/Tilt, Zoom, Messa a fuoco, Luminosità, Posizione preselezionata, Modalità auto (a seconda del modello della telecamera)

È possibile registrare e riprodurre l'audio dalle telecamere di rete i-PRO, G.726 (ADPCM) 32 kbps.

Controlli di riproduzione flessibili: Salto a data (salto a ora/data specificate), salto all'ultima registrazione (salto a 30 s prima della fine della registrazione)

Varie modalità di visualizzazione: Spot (schermata singola), multiscreen (visualizzazione su una schermata suddivisa in 4 / 16 quadri, visualizzazione su una schermata suddivisa in 4 / 6 / 9 / 12 / 16 / 24 / 32 *1 quadri a schermo intero)

Varie modalità di registrazione: Schedule, Evento (Pre/Post)

Ricerca filtrata: Ora e data, Data, Tipo di evento, Numero della telecamera, Timeline

Microrex S.p.A. – DOCUMENTO NON CONSULTABILE DA TERZI – Tutti i diritti riservati (all rights reserved)

Tutti i diritti sono riservati. Si vieta la copia, l'estrazione, il collegamento ed ogni altro uso, in qualsiasi forma, non espressamente autorizzato di ogni informazione contenuta nelle pagine del presente documento. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Questo documento non è un prodotto editoriale e pertanto non è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, della L. n. 62 del 7.03.2001

Categoria	File	Pagina	Allegati	Versione	Note
TVCC	2016gen21_Relazione Tecnica	6/10		definitivo	

Sistema Videosorveglianza

EMESSO DA: UTE Cod. MX60121.MOTV Rev.: 1 Data 21/01/2016

Le immagini registrate possono essere scaricate su un PC.
 Il software visualizzatore scaricabile consente la riproduzione delle immagini scaricate dal registratore.
 Slot della scheda di memoria SD e interfaccia di memoria USB in dotazione.
 Permette di eseguire facilmente una copia locale.
 Interfaccia di rete integrata (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T) per registrazione e accesso client
 Fino a 8 client possono monitorare le immagini e controllare simultaneamente il WJ-NV300.
 Si possono installare fino a 2 HDD. (HDD Serial ATA da 8,89 cm (3,5"))
 La capacità delle unità a disco rigido è espandibile fino a un massimo di 20 slot per HDD (2 slot per HDD nell'unità principale e 2 unità di espansione disco rigido WJ-HDE400 opzionali ciascuna con 9 slot per HDD).
 Registrazione ridondante RAID5/6 per la sicurezza dei dati (con WJ-HDE400)
 Autenticazione dell'utente, 3 livelli utente e configurazione livello utente - partizionamento delle telecamere per la gestione utenti di un massimo di 16 registrazioni degli utenti

1.2.5. BACKHAUL

(Per postazione Centrale Operativa)

HIPERLINK punto-punto 5 GHz con antenna integrata 23dB, staffa di supporto e alimentatore POE

Sistema Punto-Punto TDMA 5 GHz (HIPERLAN)



Antenna Integrata 23dB
 Verniciatura ad elevata resistenza alle intemperie
 Standard internazionale 802.11 a/b/g
 Alimentazione Power Over Ethernet (P.O.E.) 48Vdc o 12Vdc
 Circuito elettronico interno antisovratensione progettato per la protezione dell'ingresso dati POE

Opzione: Filtri RF passa-banda (5GHz) per la miglior performance di collegamento e riduzione dei "battimenti" in banda RF.
 Opzione: Alimentazione mediante pannello solare
 Turbo mode 108Mbps
 Radio type OFDM o DSSS
 Capacità NLOS
 Plug'n'Play : semplice installazione

1.2.6. REPEATER BRIDGE

(Per postazione Ponte Ripetitore)

Ponte ripetitore Evolution ATRH0522, 5 GHz TDMA Repeater Bridge Outdoor Wireless




Sistema Repeater Bridge TDMA 5 GHz (HIPERLAN)
 Antenna Integrata 23dB
 Verniciatura ad elevata resistenza alle intemperie
 Alimentazione Power Over Ethernet (P.O.E.) 48Vdc o 12Vdc
 Circuito elettronico interno antisovratensione progettato per la protezione dell'ingresso dati POE

Opzione: Filtri RF passa-banda (5GHz) per la miglior performance di collegamento e riduzione dei "battimenti" in banda RF.
 Opzione: Alimentazione mediante pannello solare
 Turbo mode 108Mbps
 Radio type OFDM o DSSS
 Capacità NLOS
 Plug'n'Play : semplice installazione

1.2.7. ANTENNA CLIENT

(Per postazioni TLC5, TLC6, TLC7/8, TLC9)

Mi
 Tutti i diritti sono
 informazione c



DOCUMENTO NON CONSULTABILE DA TERZI – Tutti i diritti riservati (all rights reserved)
 a copia, l'estrazione, il collegamento ed ogni altro uso, in qualsiasi forma, non espressamente autorizzato di ogni
 ine del presente documento. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Questo documento non è un
 oriale e pertanto non è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, della L. n. 62 del 7.03.2001

Categoria	Pagina	Allegati	Versione	Note
TVCC	7/10		definitivo	2016gen21_Rela zione Tecnica

Sistema Videosorveglianza

EMESSO DA: UTE

Cod. MX60121.MOTV

Rev.: 1

Data 21/01/2016

CPE Stella ATRH0591

- CPE 5 GHz HIPERLAN 802.11an - TDMA
- Compatibile con base station MIMO
- Antenna integrata alto guadagno 23 dBi
- Tecnologia Fixed: connessione diretta RF (+3dB Extra RX Signal)
- Minore Interferenza Intersimbolica e Intermodulazione
- Engineering made in Italy by SICE
- Throughput fino a 150MB/s (802.11n)
- Interfacce Ethernet 10/100/1000
- Radio type OFDM o DSSS con capacità NLOS
- Supporto scripting: backup schedulati, allarmistica
- Modalità Turbo per alte prestazioni
- Configurazione flessibile: bridge/routing, firewall, QoS
- Plug'n'Play: semplice installazione

2. Tempi previsti per l'attivazione del Sistema

Il tempo per la consegna del sistema viene proposto in 40 giorni totali. Questo cronoprogramma contiene anche delle milestone lato Comune.

WBS ID	Attività	Durata	Competenza
1	Sistema integrato di videosorveglianza	40 days	
1.1	Atti contrattuali preliminari	0 days	
1.01.01	Aggiudicazione contratto	0 days	COMUNE
1.01.02	Comunicazione aggiudicazione e richiesta documentazione	0 days	COMUNE
1.01.03	Preparazione atti e documentazione	0 days	
1.01.04	Consegna documentazione	0 days	
1.01.05	Deposito cauzionale	0 days	
1.01.06	Consegna copia polizze assicurative	0 days	
1.01.07	Verifica documentazione	0 days	COMUNE
1.01.08	Stipula contratto	0 days	COMUNE
1.2	Realizzazione del progetto	36 days	
1.02.01	Fase di preparazione	5 days	
1.2.1.1	Verbale di avvio fornitura	0 days	COMUNE
1.2.1.2	Consegna ubicazione possibili punti di resa delle utenze	0 days	COMUNE
1.2.1.3	Nomina Responsabile Lavori e Direttore di Cantiere	0 days	
1.2.1.4	Redaz. prog. esecutivo e documenti per richieste (autorizz. cavi,	2 days	
1.2.1.5	Consegna progetto esecutivo e documentazione per richieste	3 days	
1.2.1.6	Consegna piano di sicurezza	0 days	
1.2.1.7	Approvazione progetto esecutivo parte periferica e tutto HW	0 days	COMUNE
1.02.02	Fase di raccolta autorizzazioni	0 days	COMUNE
1.2.2.1	Tempi di ottenimento autorizzazioni	0 days	COMUNE
1.2.2.2	Tempi di ottenimento allacci	0 days	COMUNE

Microrex S.p.A. – DOCUMENTO NON CONSULTABILE DA TERZI – Tutti i diritti riservati (all rights reserved)

Tutti i diritti sono riservati. Si vieta la copia, l'estrazione, il collegamento ad ogni altro uso, in qualsiasi forma, non espressamente autorizzato di ogni informazione contenuta nelle pagine del presente documento. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Questo documento non è un prodotto editoriale e pertanto non è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, della L. n. 62 del 7.03.2001

Categoria	File	Pagina	Allegati	Versione	Note
TVCC	2016gen21_Relazione Tecnica	8/10		definitivo	

Sistema Videosorveglianza

EMESSO DA: UTE

Cod. MX60121.MOTV

Rev.: 1

Data 21/01/2016

1.02.03	Fase di progettazione esecutiva parte centrale	3 days	
1.2.3.1	Progettazione esecutiva parte di centro	3 days	
1.2.3.2	Approvazione progetto esecutivo parte centro	0 day	COMUNE
1.02.04	Fase di acquisto materiali	6 days	
1.2.4.1	Procedura acquisto materiali e loro arrivo	0 days	
1.2.4.2	Configurazione e test apparati	6 days	
1.02.05	Fase di realizzazione delle opere edili	3 days	
1.02.06	Fase di installazione degli apparati periferici	8 days	
1.02.07	Fase di installazione posto centrale e postazioni operatore	3 days	
1.2.7.2	Posa apparecchiature elettroniche	3 days	
1.2.7.3	Messa in servizio	0 days	
1.02.08	Fase di prove rete e sistema	7 days	
1.2.8.1	Prove e messa a punto sistema	5 days	
1.2.8.2	Test in campo del sistema	2 days	
1.02.09	Documentazione conclusiva per richiesta di autorizzazione	1 days	
1.2.9.1	Documentazione conclusiva per richiesta di autorizzazione	1 days	
1.2.9.2	Consegna documentazione di richiesta esercizio ad ATAC	0 days	
1.02.10	Ultimazione delle realizzazioni	0 days	
1.3	Periodo di entrata in servizio	3 days	
1.03.01	Assistenza alla messa in servizio	1 days	
1.03.02	Corsi di formazione (data da concordare)	1 days	
1.03.03	Collaudo definitivo (data da definire)	1 days	
1.4	Collaudo finale	1 days	

3. Assistenza tecnica offerta

In considerazione della vicinanza della sede Microrex (Ponte Buggianese) al Comune di Monsummano, gli interventi tecnici saranno eseguiti entro 6 ore dalla segnalazione e richiesta di intervento.

Peraltro, la sede Microrex dispone sia di un laboratorio tecnico specializzato Premier Integrator di Panasonic, sia di un adeguato magazzino ricambi utile per la disponibilità di parti. Tutto ciò consentirà di ottimizzare i tempi di riattivazione delle apparecchiature, garantendo di conseguenza un elevato livello di efficienza del sistema.

4. Servizio di manutenzione

Per la gestione ottimizzata delle problematiche di manutenzione in generale, diventa requisito indispensabile per il Committente poter disporre di un interlocutore competente, raggiungibile in modo semplice ed immediato, in grado di risolvere gli eventuali problemi il più rapidamente possibile.

Il progetto di assistenza tecnica si basa sulla disponibilità dei segg. servizi:

- manutenzione preventiva, da effettuarsi in date da concordarsi con il Cliente, con la finalità di prevenire l'insorgere di eventuali degradi e malfunzionamenti sugli apparati di Centro e di periferia, attraverso l'esecuzione di controlli definiti sulla base delle caratteristiche dei singoli apparati.
- manutenzione correttiva ordinaria, da effettuarsi in caso di guasti e/o malfunzionamenti degli apparati di Centro e di periferia e volta alla risoluzione degli stessi.
- manutenzione straordinaria, da effettuarsi in casi di danni provocati sugli apparati di Centro e di periferia, a seguito di calamità naturali, atti vandalici, incidenti provocati da terzi, oppure in caso di nuove esigenze tecnico amministrative

Microrex S.p.A. – DOCUMENTO NON CONSULTABILE DA TERZI – Tutti i diritti riservati (all rights reserved)

Tutti i diritti sono riservati. Si vieta la copia, l'estrazione, il collegamento ed ogni altro uso, in qualsiasi forma, non espressamente autorizzato di ogni informazione contenuta nelle pagine del presente documento. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Questo documento non è un prodotto editoriale e pertanto non è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, della L. n. 62 del 7.03.2001

Categoria	File	Pagina	Allegati	Versione	Note
TVCC	2016gen21_Relazione Tecnica	9/10		definitivo	

Sistema Videosorveglianza

EMESSO DA: UTE

Cod. MX60121.MOTV

Rev.: 1

Data 21/01/2016

- un servizio di Help Desk, struttura organizzata e dedicata alle problematiche di assistenza tecnica che, oltre ad assicurare l'univocità d'interfaccia per il Committente, mira a garantire qualità ed affidabilità nell'utilizzo dei sistemi; questa struttura prende in carico le richieste di intervento del Cliente, per la prima valutazione del problema e per la predisposizione dell'intervento di manutenzione;
- un servizio di Assistenza Telefonica;
- un servizio di Teleassistenza;
- un servizio di Intervento in campo;
- un servizio di Riparazione dei dispositivi di campo.

Per accelerare e rendere più efficaci gli interventi di manutenzione, si prevede di instaurare un collegamento con la sede del fornitore, per la diagnostica specialistica del sistema tvcc, previo autorizzazione di Polizia Municipale e in rispetto dei criteri di sicurezza.

Le ore dedicate ai servizi di cui sopra sono min. 52/anno.

5. Servizio accessorio

Microrex è produttore, distributore, installatore e manutentore del sistema No Dumping già in uso presso il Comune di Monsummano Terme.

Al fine di consentire alla PA di Monsummano Terme un corretto ed efficace utilizzo del sistema NO DUMPING (discariche) di sua proprietà, la ns Società include nella fornitura i seguenti servizi aggiuntivi:

- N° 1 intervento On Site quindicinale per la sostituzione della batteria e della SD CARD
- Servizio di Outsourcing di preparazione DB eventi rilevati e suddivisione in cartelle
- Consegna periodica concordata con il Comando PM del CD-ROM eventi
- Servizio di manutenzione della piattaforma software ND-VIEWER specializzata
- N. 8 cambi di dislocazione
- Manutenzione come da precedente par. 4

Microrex S.p.A. – DOCUMENTO NON CONSULTABILE DA TERZI – Tutti i diritti riservati (all rights reserved)

Tutti i diritti sono riservati. Si vieta la copia, l'estrazione, il collegamento ed ogni altro uso, in qualsiasi forma, non espressamente autorizzato di ogni informazione contenuta nelle pagine del presente documento. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Questo documento non è un prodotto editoriale e pertanto non è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, della L. n. 62 del 7.03.2001

Categoria	File	Pagina	Allegati	Versione	Note
TVCC	2016gen21_Relazione Tecnica	10/10		definitivo	

Allegato D al Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Monsummano Terme

Prot. n.

Monsummano Terme,

A:

OGGETTO:	Nomina operatore Centrale Operativa – autorizzato al trattamento di dati personali nell'ambito del sistema comunale di videosorveglianza e disciplinare tecnico per l'impiego degli apparati di videosorveglianza.
----------	--

IL COMANDANTE

VISTA la designazione ricevuta con protocollo n. del con la quale il titolare del trattamento lo nomina designato al trattamento dei dati in materia di videosorveglianza comunale;

PRESO ATTO che, in tale veste, il sottoscritto risulta esercente in quota parte la funzione di contitolare del trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema comunale di videosorveglianza come disposto dal regolamento Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Monsummano Terme, approvato con delibera C.C. n. del

RITENUTO fornire idonee istruzioni in ordine al trattamento dei dati personali, al personale dipendente assegnato alla Centrale Operativa di videosorveglianza che, per l'espletamento delle proprie mansioni e funzioni deve avere accesso alle informazioni registrate ed elaborate dal sistema di videosorveglianza e quindi al trattamento dei dati personali trattati per mezzo dello stesso sistema;

CONSIDERATO che il personale individuato è stato opportunamente istruito a norma degli articoli 29 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679 ed in particolare gli è stato consegnata copia del Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Monsummano Terme oltre che di apposito disciplinare;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679;

VISTO il D.lgs 18/05/2018, n. 51;

VISTO il D.lgs 101/2018;

VISTO il D.lgs 267/2000 ed in particolare l'articolo 107, 109 e 147/bis ;

VISTO il Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Monsummano Terme:

NOMINA

Il Sig./la Sig., dipendente di ruolo del Corpo di Polizia Municipale di Monsummano Terme, **OPERATORE incaricato della Centrale Operativa e**

Allegato D al Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Monsummano Terme

autorizzato al trattamento dei dati personali relativi al sistema di videosorveglianza comunale.

Con la presente si rammenta e dispone che il trattamento dei dati dovrà avvenire:

1. nel rispetto dei criteri di riservatezza previsti dalla vigente normativa ed in particolare dal Regolamento (UE) 679/2016, dal D.lgs 51/2018 (per quanto attiene il trattamento dei dati con finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di penali) e, per quanto applicabile, del provvedimento generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'8/04/2010;
2. nel pieno rispetto delle misure di sicurezza ed in particolare accedendo al sistema mediante autenticazione personale con le chiavi di accesso fornite espressamente, avendo cura di concludere la sessione al termine del Servizio e comunque ogni qualvolta la postazione non sia presidiata;
3. accedendo alle procedure di visualizzazione dei filmati ed alle relative banche dati solo quando ciò sia strettamente necessario ed in relazione alle mansioni rivestite ed ai compiti assegnati;
4. ogni operazione, comprese quelle di eventuale consegna di dati a terzi, dovrà avvenire nel rispetto dell'apposito disciplinare adottato con determinazione n. del;

MISURE MINIME DI SICUREZZA DA ADOTTARSI

1. il trattamento del dato dovrà sempre avvenire in modo lecito e corretto, preservandone l'integrità da accessi inidonei e/o non consentiti;
2. nel caso di contatto con gli interessati, dovranno attenersi ad un comportamento improntato ai principi di correttezza e riservatezza e, comunque, rispettoso della dignità della persona, soprattutto in riferimento alle categorie deboli;
3. il comportamento degli autorizzati dovrà essere improntato a principi di correttezza e riservatezza non solo nell'espletamento delle proprie funzioni, anche all'esterno;
4. l'accesso ai locali dovrà avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza determinate dal titolare del trattamento, ravvisabili nel Regolamento;
5. in caso di allontanamento temporaneo dal posto di lavoro, gli autorizzati dovranno verificare che non vi sia possibilità per terzi di accedere a dati personali;
6. l'accesso ai locali e la visione delle registrazioni dovrà avvenire con l'attenzione necessaria affinché si evitino intrusioni, manomissioni, appropriazioni indebite e, pertanto, garantendo la conservazione lecita del dato;
7. le registrazioni non potranno essere visionate per finalità diverse da quelle per cui la videosorveglianza è stata predisposta;
8. i dati raccolti con il sistema di videosorveglianza non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salva espressa autorizzazione da parte del Designato al trattamento dei dati;
9. gli autorizzati sono tenuti ad un obbligo di riservatezza anche fuori dai luoghi e dagli orari di lavoro;
10. gli autorizzati, in forza della presente nomina, si impegnano a fornire un flusso informativo preciso e tempestivo in ipotesi di conoscenza di richieste di esercizi

Allegato D al Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Monsummano Terme

di accesso ai dati che dovranno essere poste all'attenzione del proprio Responsabile nel più breve termine possibile e comunque entro e non oltre 48 ore dalla loro conoscenza, così come ogni evento che giudichino rilevante e di cui vengano a conoscenza, anche indirettamente, in materia di trattamento dei dati personali (quali, a titolo meramente esemplificativo, ipotesi di *data breach*).

Nell'ottica del principio di *accountability* del Regolamento UE 679/2016, gli autorizzati verranno formati e sensibilizzati al rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, al fine di acquisire la dovuta consapevolezza e le conoscenze necessarie per eseguire la propria attività nel rispetto della normativa.

Gli autorizzati, in qualsiasi ipotesi di dubbio, incertezza, che si dovessero verificare nell'ambito del trattamento dei dati personali dei quali sono autorizzati, dovranno senza ritardo riferirsi al proprio Responsabile per gli opportuni chiarimenti, che prontamente gli dovranno essere forniti.

In ogni caso, potranno rivolgersi al D.P.O. designato i cui riferimenti sono in calce al presente atto.

Normativa di riferimento

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Con la sottoscrizione del presente atto, gli autorizzati al trattamento accettano la nomina e confermano, altresì, la diretta e approfondita conoscenza della normativa, nonché degli obblighi in essa previsti, impegnandosi a porre in essere le indicazioni in merito impartite dal Titolare del trattamento, dal Designato al trattamento e dal D.P.O..

Responsabile per la protezione dei dati personali (D.P.O.) è Dott. Santo

Fabiano indirizzo e-mail: info@formanagement.it dpo@santofabiano.it indirizzo pec:

formanagement@pec.it telefono: 0691132200

Il designato al trattamento provvede alla vigilanza in ordine al rispetto delle istruzioni impartite.

E' demandato al Responsabile della Centrale Operativa il controllo degli operatori individuati per l'utilizzo delle strumentazioni di rilevazione, qualora si avvalgano della facoltà sopra descritta.

INFORMA

1. CHE il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Comandante, l'ufficio presso il quale riferirsi è il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre 75/H, telefono 0572959400 (su appuntamento).
1. CHE il parere di regolarità amministrativa rilasciato a norma dell'articolo 147-bis del D.lgs 18/08/2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, dal responsabile di servizio ed è stato esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Allegato D al Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Monsummano Terme

2. CHE relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento non sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento e dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

Monsummano Terme,

IL COMANDANTE

L'Autorizzato al trattamento

ALLEGATO E schema di convenzione con la Prefettura di Pistoia per l'accesso al sistema di videosorveglianza del Comune di Monsummano Terme

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONSUMMANO TERME E SOGGETTI PUBBLICI STATALI PER L'ACCESSO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sede comunale o mediante apposizione di firma digitale:

tra:

Il Comune di Monsummano Terme, con sede legale a Monsummano Terme, Piazza IV Novembre 75/H con P.IVA 00363790478 E C.F. 81004760476, rappresentato dal Comandante della Polizia Municipale domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

e

L'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Pistoia, rappresentato dal Sig. Prefetto *pro tempore* in qualità di titolare del coordinamento delle forze di polizia e responsabile provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Si conviene e si stipula la seguente convenzione:

Art. 1 Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione viene stipulata per la regolamentazione relativa all'accesso da parte delle Forze di Polizia al sistema di video sorveglianza del Comune di Monsummano Terme in ragione ed in forza dei patti per la sicurezza urbana già sottoscritti fra le parti ed in ragione del Decreto Legislativo 51/2018.
2. Il sistema di videosorveglianza oggetto della presente convenzione è adibito al solo controllo di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. E' espressamente esclusa la possibilità di interazione su aree private. E' composto da apparati di proprietà del Comune di Monsummano Terme così come si presentano negli allegati al Regolamento Comunale per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio del Comune di Monsummano Terme ed è utilizzabile per i fini dettati dall'articolo 4 del citato regolamento.
3. Sono esclusi dalla convenzione gli apparati di cui all'articolo 23 del Regolamento Comunale per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio del Comune di Monsummano Terme.

Art. 2 Titolarità e responsabilità dei dati

1. Titolare dei dati, così come definito dal Codice della Privacy e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è il Comune di Monsummano Terme. Per le attivazioni previste dalla presente convenzione, il titolare dei dati è il sig. Prefetto della Provincia di Pistoia.
2. Il Sig. Prefetto della Provincia di Pistoia, nelle funzioni di coordinamento di cui è titolare, valuterà l'opportunità di richiedere l'accesso al sistema di

ALLEGATO E schema di convenzione con la Prefettura di Pistoia per l'accesso al sistema di videosorveglianza del Comune di Monsummano Terme

videosorveglianza del Comune di Monsummano Terme, per i fini dettati dalla Legge in materia.

3. In caso di valutazione positiva provvederà a trasmettere al Sig. Sindaco del Comune di Monsummano Terme, contitolare del del trattamento, i nominativi dei responsabili delle Forze di Polizia, e per questi ultimi, di almeno un loro ulteriore rappresentante, ai fini delle nomine previste dal vigente Regolamento Comunale per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio del Comune di Monsummano Terme.
4. Ai nominativi così individuati saranno trasmesse le credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza.
5. Il titolare del trattamento del Comune di Monsummano Terme, o il suo designato al trattamento provvederà alla nomina dei soggetti indicati i quali assumeranno le responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali da loro personalmente trattati, lasciando indenne il Comune di Monsummano Terme da qualsiasi gravame.
6. I dati dovranno essere trattati in modo conforme alla Legge in materia ed in modo corretto, lecito e trasparente in base ai principi ed alle disposizioni contenute nel regolamento Comunale per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio del Comune di Monsummano Terme, collaborando attivamente alla salvaguardia dei sistemi ovvero informando I rispettivi titolari di eventuali anomalie o disfunzioni che dovessero evidenziarsi durante il periodo di validità della presente convenzione.

Art. 3 Durata della convenzione, responsabilità e clausola di risoluzione espressa

1. La presente convenzione decorre dal giorno della stipula ed ha durata triennale.
2. La presente convenzione è risolta espressamente ex art. 1456 Codice Civile:
 1. allo spirare del termine di cui al comma 1 del presente articolo;
 2. su richiesta del Sig. Prefetto della Provincia di Pistoia, anche se è iniziata l'esecuzione della convenzione, dandone comunicazione Pec al Comune di Monsummano Terme con almeno 30 giorni di anticipo, purché lo tenga indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dell'eventuale lucro cessante.
3. Durante il periodo di vigenza della convenzione gli apparati installati e funzionanti fanno parte a tutti gli effetti del sistema di videosorveglianza comunale e pertanto resta in carico al Comune di Monsummano Terme qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione, con l'esclusione di difetti d'installazione delle strutture (pali, staffe, cavi, ecc.) che restano a carico del Richiedente il quale risponde in tal senso di eventuali danni a terzi.
4. Il Comune di Monsummano Terme non potrà essere in ogni caso considerato responsabile del mancato funzionamento delle telecamere o dell'impossibilità di reperire le registrazioni.
5. Il Comune di Monsummano Terme si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, con preavviso minimo di giorni 30 da comunicare in forma scritta a mezzo pec, per qualsiasi motivo tecnico o per l'emergere di contenziosi derivanti dalla gestione.

Art. 4 – Misure minime di sicurezza da adottarsi

1. Dovranno essere attuate le seguenti misure minime di sicurezza:
 - a) il trattamento del dato dovrà sempre avvenire in modo lecito e corretto, preservandone l'integrità da accessi inidonei e/o non consentiti.
 - b) nel caso di contatto con gli interessati, dovranno attenersi ad un comportamento improntato ai principi di correttezza e riservatezza e, comunque, rispettoso della dignità della persona, soprattutto in riferimento alle categorie deboli;
 - c) il comportamento degli autorizzati dovrà essere improntato a principi di correttezza e riservatezza non solo nell'espletamento delle proprie funzioni, anche all'esterno;
 - d) l'accesso ai locali dovrà avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza determinate dal titolare del trattamento;
 - e) in caso di allontanamento temporaneo dalla propria postazione gli autorizzati dovranno verificare che non vi sia possibilità per terzi di accedere a dati personali;
 - f) l'accesso ai locali e la visione delle registrazioni dovrà avvenire con l'attenzione necessaria affinché si evitino intrusioni, manomissioni, appropriazioni indebite e, pertanto, garantendo la conservazione lecita del dato;
 - g) le registrazioni non potranno essere visionate per finalità diverse da quelle per cui la videosorveglianza è stata predisposta;
 - h) i dati raccolti con il sistema di videosorveglianza non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salva espressa autorizzazione da parte del Designato al trattamento dei dati;
 - i) gli autorizzati sono tenuti ad un obbligo di riservatezza anche fuori dai luoghi e dagli orari di lavoro;
 - j) gli autorizzati, in forza della presente nomina, si impegnano a fornire un flusso informativo preciso e tempestivo in ipotesi di conoscenza di richieste di esercizi di accesso ai dati che dovranno essere poste all'attenzione del proprio Responsabile nel più breve termine possibile e comunque entro e non oltre 48 ore dalla loro conoscenza, così come ogni evento che giudichino rilevante e di cui vengano a conoscenza, anche indirettamente, in materia di trattamento dei dati personali (quali, a titolo meramente esemplificativo, ipotesi di *data breach*).
 - k) Nell'ottica del principio di *accountability* del Regolamento UE 679/2016, gli autorizzati verranno formati e sensibilizzati al rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, al fine di acquisire la dovuta consapevolezza e le conoscenze necessarie per eseguire la propria attività nel rispetto della normativa.
 - l) Gli autorizzati, in qualsiasi ipotesi di dubbio, incertezza, che si dovesse verificare nell'ambito del trattamento dei dati personali dei quali sono autorizzati, dovranno senza ritardo riferirsi al proprio Responsabile per gli opportuni chiarimenti, che prontamente gli dovranno essere forniti.
 - m) In ogni caso, potranno rivolgersi al D.P.O. designato i cui riferimenti sono in calce al presente atto.

ALLEGATO E schema di convenzione con la Prefettura di Pistoia per l'accesso al sistema di videosorveglianza del Comune di Monsummano Terme

Art. 5 - Risoluzione delle controversie

1. In caso di controversie fra le parti si conviene che il foro competente sia quello di Pistoia.

Art. 6 Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente convenzione o dal Regolamento Comunale per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Monsummano Terme si applicano le disposizioni di legge e si osservano i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che regolano la materia della tutela della protezione dei dati personali e della videosorveglianza.
2. Il presente contratto formato e stipulato in modalità elettronica è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti che lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 co. 1, lettera s) del Codice dell'Amministrazione digitale .

Monsummano Terme,

Il Sig. Prefetto della Provincia di Pistoia

Per il Titolare del Trattamento
Il Sig. Sindaco

Allegato f – schema di Convenzione tra il comune di Monsummano Terme e soggetti privati per l'installazione di telecamere da collegare al sistema di videosorveglianza comunale.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____
alle ore _____ nella sede comunale,

tra

Il Comune di Monsummano Terme, con sede legale a Monsummano Terme, Piazza IV Novembre 75/H con P.IVA 00363790478 E C.F. 81004760476, rappresentato dal Comandante della Polizia Municipale domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

e

il sig. _____ nato a _____ il
_____, in qualità di _____ dell'immobile sito in
Monsummano Terme in via _____, cod. fisc.
_____;

Si conviene e si stipula la seguente Convenzione:

Art. 1 Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione è stipulata per la regolamentazione relativa alle telecamere da installarsi a carico di soggetti privati ed Enti pubblici, anche economici, come individuati nell'art. 7 comma 1 bis del d.l. n. 14/2017 conv. in legge n. 48/2017 (d'ora in avanti denominati "Richiedente"), esclusivamente per il controllo delle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico prospicienti gli immobili _____ oggetto _____ di proprietà/locazione/possesso/detenzione/amministrazione/usufrutto/altri diritti reali di godimento, nel rispetto del Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Monsummano Terme, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ... (d'ora in avanti denominato "Regolamento") della normativa vigente in materia a livello Comunitario e Nazionale.
2. Le telecamere oggetto della presente Convenzione potranno essere adibite solo al controllo di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
3. La convenzione si attiva mediante accettazione di quanto in essa previsto e disciplinato. Per ogni comunicazione inerente la presente Convenzione e per le eventuali notifiche o contestazioni, il richiedente dovrà fornire un indirizzo PEC

Art. 2 Installazione ed alimentazione elettrica delle telecamere

1. I sistemi di videosorveglianza (di seguito "VDS") oggetto della presente Convenzione sono acquistati ed installati a cura e spese del Richiedente e sono collegate al sistema di videosorveglianza cittadina comunale, previa valutazione del Comando di Polizia Municipale, in ordine alle finalità di interesse pubblico, con il supporto tecnico del designato principale della gestione tecnica degli impianti VDS, che esaminerà le relative problematiche tecniche, le modalità di collegamento, la posizione, la compatibilità con il

Allegato f – schema di Convenzione tra il comune di Monsummano Terme e soggetti privati per l'installazione di telecamere da collegare al sistema di videosorveglianza comunale.

sistema di videosorveglianza comunale e che verificherà la fattibilità della proposta.

2. L'alimentazione elettrica degli apparati installati sarà a cura del Richiedente per tutta la durata di vita del sistema; per motivi tecnici dipendenti dalla puntuale indicazione del punto di installazione, in ragione della migliore operatività e funzionalità del sistema, l'alimentazione elettrica potrà essere a carico del Comune. A tal fine si utilizzerà per il computo, l'assorbimento in watt dichiarato sulla guida tecnica di installazione del sistema, calcolato sul periodo di effettivo impiego ed al costo orario unitario del Kw/h del contratto del richiedente.
3. Ogni spesa per la connessione alla rete comunale di videosorveglianza è a carico del Richiedente, sono anche a carico del richiedente le spese necessarie per le licenze di visualizzazione delle telecamere e lo spazio di memorizzazione delle immagini sulla piattaforma adottata dal Comune di Monsummano Terme.

Art. 3 Cartelli di avviso

1. Il Richiedente dovrà inoltre, sulla base delle indicazioni fornite dal Comando di Polizia Municipale, posizionare uno o più cartelli nelle vicinanze della telecamera di videosorveglianza, conformi al modello stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali, in modo da essere chiaramente visibili, entro dieci giorni dalla stipula della presente convenzione. I trasgressori sono puniti in base all'articolo 7-bis del D.lgs 267/2000;

Art. 4 Manutenzione

1. L'eventuale manutenzione ordinaria del sistema VDS, una volta entrate nel circuito della videosorveglianza comunale, sarà a carico del Comune, mentre rimane a carico del Richiedente la manutenzione straordinaria, ivi comprese le sostituzioni, dovute a danni derivanti da terzi, da eventi meteorologici, da atti vandalici o per la vetustà del sistema e l'eventuale copertura assicurativa.

Art. 5 Cessione dell'immobile

1. In caso di modifiche che riguardino il titolo di proprietà, possesso, amministrazione o di uso dell'immobile interessato dalla presente convenzione, successivamente all'installazione delle telecamere, la Convenzione è risolta di diritto.

Art. 6 Accesso alle immagini

1. Una volta funzionante, il sistema VDS installato ai sensi della presente Convenzione, entra a far parte del sistema di videosorveglianza comunale e è collegato unicamente ai server del predetto sistema, ovvero dovrà essere garantito un server autonomo con accesso esclusivo al Comune di Monsummano Terme.
2. Il Richiedente non potrà avere alcun accesso alle immagini, né in diretta né

Allegato f – schema di Convenzione tra il comune di Monsummano Terme e soggetti privati per l'installazione di telecamere da collegare al sistema di videosorveglianza comunale.

registrate, né alcuna agevolazione presso il Comando Polizia Municipale in caso di fatti che richiedano la visura delle immagini riprese dalle telecamere installate ai sensi del presente Convenzione.

3. Le immagini saranno trattate dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Monsummano Terme nello stesso identico modo di quelle registrate dalle telecamere del sistema della videosorveglianza comunale, nel rispetto del Codice della Privacy, del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e del Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Monsummano Terme.
4. Il richiedente si impegna a fornire le credenziali (user id e password) per l'accesso da remoto alla Polizia Municipale che provvederà, al primo utilizzo, a modificarle. E' vietato al richiedente o a chi per lui, l'utilizzo o la registrazione di ulteriori account per l'accesso ai sistemi oggetto della presente convenzione, rispondendo, diversamente del reato previsto e punito dall'articolo 615-ter del Codice Penale "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"

Art. 7 Titolarità e responsabilità dei dati

1. Titolare dei dati, così come definito dal Codice della Privacy e dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) è il Comune di Monsummano Terme.
2. Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparati VDS, è il Comandante della Polizia Municipale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel Regolamento Comunale ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante.

Art. 8 Durata della Convenzione e responsabilità

1. La presente Convenzione decorre dal giorno della stipula ed ha durata triennale. Allo scadere del terzo anno o dal momento in cui il sistema VDS si rendesse inservibile per vetustà o per guasti tecnici irreparabili ed il Richiedente non provvedesse a sostituirla entro trenta giorni, la Convenzione è risolta di diritto restando a carico del Richiedente l'onere di dismissione della stessa nonché delle altre strutture installate e dello smaltimento a norma di legge di tali materiali.
2. Durante il periodo di vigenza della Convenzione il sistema VDS installato e funzionante fa parte a tutti gli effetti del sistema di videosorveglianza comunale e pertanto resta in carico al Comune di Monsummano Terme qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione, con l'esclusione di difetti nel montaggio delle strutture (pali, staffe, cavi, ecc.) che restano a carico del Richiedente il quale risponde in tal senso di eventuali danni a terzi.
3. Il Comune di Monsummano Terme non potrà essere in ogni caso considerato responsabile del mancato funzionamento delle telecamere o dell'impossibilità di reperire le registrazioni.
4. Il Comune di Monsummano Terme si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento, con preavviso minimo di giorni 30, per

Allegato f – schema di Convenzione tra il comune di Monsummano Terme e soggetti privati per l'installazione di telecamere da collegare al sistema di videosorveglianza comunale.

qualsiasi motivo tecnico o per l'emergere di contenziosi derivanti dalla gestione. In tal caso è onere del Richiedente procedere a proprie spese alla dismissione dell'impianto, trattenendo i materiali smontati o provvedendo al loro smaltimento a norma di legge. Il Richiedente può parimenti recedere dal Convenzione con un preavviso di giorni 90, alle condizioni stesse previste in caso di recesso da parte del Comune.

Art. 9 Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Convenzione o dal Regolamento Comunale per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Monsummano Terme si applicano le disposizioni di legge e si osservano i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che regolano la materia della tutela della protezione dei dati personali e della videosorveglianza.

Art. 10 controversie, risoluzione bonaria, foro competente

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti accettano di esperire un primo tentativo di composizione bonaria delle opposte posizioni.
2. Sulla base di quanto stabilito in principio al comma 1, si conviene l'impiego dei seguenti strumenti:
 1. **mediazione**: procedimento amichevole di risoluzione delle controversie, che consente alle parti di incontrarsi in un ambiente neutro e con l'ausilio di un mediatore, terzo ed imparziale, qualificato e preparato sui fatti, chiamato a promuovere il dialogo e favorire la ricerca di soluzioni condivise;
 2. **arbitrato** è una procedura di risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativa alla giustizia ordinaria, in cui uno o più soggetti (arbitro unico o collegio arbitrale) neutrali vengono incaricati della soluzione di una lite insorta tra le parti.
 3. **Accordo**: accordo consensuale fra le parti da rendersi informata scritta negli usi di Legge.
3. Gli strumenti sopra richiamati sono esperibili presso la locale Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Pistoia. L'accordo è praticabile direttamente con il comune di Monsummano Terme senza spese fra le parti.

Art. 11 Clausola risolutiva espressa

1. Le parti convengono che la presente convenzione si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:
 1. in caso di mancata attivazione del sistema di VDS da parte del Richiedente nei termini stabiliti;
 2. per obsolescenza tecnica degli apparati VDS;
 3. per accordo fra le parti;
 4. per violazioni alle Leggi o Regolamenti inerenti la materia in esame;

Art. 12 recesso

Allegato f – schema di Convenzione tra il comune di Monsummano Terme e soggetti privati per l'installazione di telecamere da collegare al sistema di videosorveglianza comunale.

1. Le parti convengono il recesso anticipato della presente convenzione possa essere esperito trascorso il primo anno di attivazione, mediante PEC all'indirizzo fornito dal richiedente o quella istituzionale del Comune, con effetto dal 30° giorno dal ricevimento della stessa.

Art. 13 Conoscenza ed approvazione specifica di clausole

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. _____ dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 1 comma 3, 2, 4, 6, 8, 10, 11 e 12.

Monsummano Terme, _____

Il richiedente, ai sensi dell'articolo 13

Monsummano Terme, _____

Il richiedente

Il Comandante della Polizia Municipale

INFORMATIVA COMPLETA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 12 e ss. REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL D.LGS. N. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018, E DEL PROVVEDIMENTO 8 APRILE 2010, IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il **nostro Comune** è da sempre molto attento a preservare la riservatezza e tutelare i dati personali. Ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione, qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente.

Tali principi implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza del trattamento, delle sue finalità e dei diritti che può esercitare.

In tale ottica, Vi preghiamo di prendere visione della seguente informativa.

Il **Comune di MONSUMMANO TERME** sito in Piazza IV Novembre 75/H, 51015 Monsummano Terme, PEC: comune.monsummano@postacert.toscana.it, telefono 0572,959400, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, con la presente **informa gli interessati** che i dati personali raccolti e/o assunti che li riguardano, acquisiti dal Titolare o che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali riferiti all'interessato, raccolti mediante l'impianto di videosorveglianza e dispositivi annessi, saranno trattati per assicurare una maggiore azione di prevenzione e repressione dei reati, per garantire una migliore e più efficace tutela della sicurezza urbana, dell'ordine e della sicurezza pubblica oltre che per esigenze di protezione civile e di soccorso in genere.

Detti impianti e/o dispositivi, in particolare, saranno finalizzati a:

1. prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di criminalità urbana commessi sul territorio comunale;
2. tutelare immobili, beni, spazi di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, a prevenire eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
3. controllare aree pubbliche e strade;
4. tutelare coloro che più necessitano di attenzione, come i bambini, i giovani e gli anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
5. tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica;
6. contrastare fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive;
7. tutelare la sicurezza del patrimonio scolastico e delle aree limitrofe oltre che a fornire un'azione di contrasto ad eventuali atti di microcriminalità e bullismo;
8. monitorare e controllare il traffico;
9. acquisire fonti di prova e/o indizi;
10. rilevare, prevenire, controllare ed accertare eventuali infrazioni a normative Nazionali, Regionali o Comunali;
11. monitorare e prevenire l'abbandono e/o smaltimento illegittimo dei rifiuti;
12. monitorare il territorio in occasione di eventi e/o calamità e, per l'effetto, attivare e coordinare gli strumenti di protezione civile;
13. controllo dei varchi delle ZTL (Zone a Traffico Limitato) e degli altri apparati di acquisizione OCR;
14. rilevare ed accertare violazioni dei Regolamenti o ordinanze comunali.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati da parte del Titolare è lecito in base alle seguenti condizioni:

1. art. 6, comma 1, lett. c) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
2. art. 6, comma 1, lett. e) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la protezione dei dati, nel rispetto della normativa vigente e del Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010.

Il trattamento dei dati da parte del Titolare potrà avere ad oggetto anche categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016.

Per "categorie particolari di dati personali" si intendono i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Il trattamento dei Vostri dati particolari, essendo funzionale al conseguimento delle finalità di cui all'art. 9, lettere b), f) g) del Regolamento UE 679/2016, non richiede il Vostro consenso.

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi, se non per il conseguimento delle finalità suddette.

COMUNICAZIONE A TERZI

I Vostri dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le finalità suddette e, in special modo, alle seguenti categorie di soggetti:

1. Società esterne che svolgono servizi per nostro conto;
2. Enti e Pubbliche Amministrazioni per adempimenti di legge;
3. Professionisti autorizzati espressamente dalla normativa di settore.

Tali soggetti tratteranno i dati personali, in qualità di Responsabili esterni o di autonomi Titolari del trattamento.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati personali degli interessati saranno conservati secondo i termini di legge.

La conservazione sarà limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore (24) successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato

ai sette (7) giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi nella normativa vigente, l'interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e ss del Regolamento 679/2016, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo. Si riportano qui di seguito i diritti dell'interessato:

GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

TITOLARE, DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY

Il Titolare del trattamento è il Comune di MONSUMMANO TERME. Il D.P.O. è:

Dott. Santo Fabiano indirizzo e-mail: info@formanagement.it dpo@santofabiano.it
indirizzo pec: formanagement@pec.it telefono: 0691132200

Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli di cui al Regolamento UE 2016/679, il
Titolare mette a disposizione l'indirizzo PEC:
comune.monsummano@postacert.toscana.it

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

IL SINDACO

DE CARO Avv. Simona